



## Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DE CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 43</b> <b>del 04/05/2022</b>	<b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017</b>
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore 11:30 nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000, con l'intervento dei sigg.ri

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
Dott.ssa Lucia IANNUZZI	Viceprefetto	SI
Dott. Roberto MICUCCI	Viceprefetto	SI
Dott.ssa Francesca IANNO'	Funzionario economico finanziario	SI

con l'assistenza del Segretario comunale Avv. Carmela Chiellino, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

- che con D.P.R. del 30/08/2021 è stato disposto lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 12 del d.lgs. n° 267/2000 e l'affidamento della gestione del Comune alla Commissione Straordinaria
- che con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;

- che sulla proposta della presente deliberazione da parte sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**VISTO** l'art. 20, del predetto T.U.S.P., comma 1 che prevede Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**VISTO** che la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art.26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, per cui di contro si desume che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale di cui all'art.3-bis, D. L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocera Terinese sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 100/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO**, altresì, che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: “il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art.24, comma1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per renderla dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

**RILEVATO**, inoltre, che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n.175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte”per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla

scelta effettuata (alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e dalla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**ACCERTATO CHE:**

A) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, l’Ente approvava il “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate”, di seguito indicate:

- Lamezia Multiservizi S.P.A.
- Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.;
- Reventino Servizi S.p.A.;
- Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
- Consorzio Regionale per l’energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- Consorzio Forestale ESTIA ;

B) Con il sopra indicato provvedimento l’Ente, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 24 comma 1 dell’art.24, comma 1, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, determinava di:

- DI MANTENERE Asmenet Calabria Società Consortile a R.L.;
- DI DISMETTERE Lamezia Multiservizi S.P.A., Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione, Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive; Consorzio Regionale per l’energia e la tutela ambientale “CRETA”; Consorzio Forestale ESTIA ;

C) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2017, approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza al D. Lgs. n. 175/2016, all’esito della quale è stato comunicato con nota prot. n. 1881 del 21/02/2017 agli organismi su indicati;

D) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019, approvava la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, dando atto della

dismissione “ope legis” per effetto dell’avvenuto scioglimento di entrambe dei seguenti organismi partecipati:

- Consorzio Forestale ESTIA ;
- Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione;

**TENUTO CONTO** degli atti amministrativi adottati in relazione agli obblighi di legge afferenti tutte le partecipazioni detenute di cui sopra, si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 20 del TUSP sopra citato e, dunque, effettuare la ricognizione periodica annuale 2021 con i dati riferiti al 31/12/2020, previa raccolta degli atti istruttori presso i competenti uffici comunali;

**VISTA** la ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato sub. A);

**PRESO ATTO** che è stato acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione (Verbale n. 6 del 26/04/2022), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, acclarato al protocollo dell’Ente con n. 2972 del 27-04-2022;

**ATTESO** che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

### **DELIBERA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, (dati al 31/12/2020) accertandole come da relazione tecnica, allegata sub. A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e pertanto viene integralmente riconfermata la ricognizione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, e confermata in sede di ricognizione straordinaria, effettuata con deliberazione di C.C. n. 64 del 20.04.2017;
3. **Di dare atto** che verrà mantenuta, per le motivazioni di cui all’allegato A), la partecipazione alla sola Asmenet Calabria s.c. a r.l.

**4. Di confermare** la volontà di procedere alla alienazione/recesso delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa, Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale (Creta) e Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).

**5. Di dare atto che:**

- nel caso del CORAP l'interruzione del rapporto con il Comune di Nocera Terinese avverrà mediante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis del Codice Civile; mentre per gli altri organismi si procederà ai sensi di legge e secondo le previsioni statutarie di ciascuno.
- Il consiglio direttivo del Consorzio CRETA, nella seduta del 29 dicembre 2020 ha deliberato il recesso da socio del Comune di Nocera e ne ha dato comunicazione al Comune nella stessa data .
- La Lamezia Multiservizi non ha comunicato nulla sulla dismissione già notificata lo scorso anno, per cui sarà necessario procedere a notificare alla stessa il presente atto e a proseguire con gli adempimenti di dismissione secondo lo Statuto Societario.
- Il CORAP a seguito di richiesta di dati, di questo comune, ha comunicato che l'organo assemblea ritenuto a prendere atto del recesso, non esiste più dal 2018, per cui ad oggi non è stato deliberato e formalizzato l'avvenuto recesso del Comune di Nocera Terinese;

**6. Di dare direttive** ai Responsabili competenti di porre in essere ogni attività al fine di addivenire alla definitiva dismissione delle partecipazioni in argomento, secondo le modalità di legge e dei rispettivi statuti.

**7. Di disporre:**

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- che l'esito della ricognizione, deve essere trasmesso alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

**9. Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario, oltre a quanto indicato nel precedente punto, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.

**10. Di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo Pretorio On Line e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello "Enti controllati", sottosezione di 2° livello "Società Partecipate".

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di provvedere in merito,



## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000.

## COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale)

Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Nocera Terinese, 27.04.2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Biagio Pronesti

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Nocera Terinese, 27.04.2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Biagio Pronesti

**COMUNE DI NOCERA TERINESE**

**(Prov. di Catanzaro)**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**La Commissione Straordinaria**

**F.to Iannuzzi – Micucci - Iannò**

**Il Segretario Generale**

**F.to Avv. Carmela Chiellino**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data \_\_\_\_\_ in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Avv. Carmela Chiellino**

Il sottoscritto inoltre

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Avv. Carmela Chiellino**

---